

**OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2015 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

L'art. 1, comma 118, della legge (di Stabilità 2015) 23 dicembre 2014, n. 190 <sup>(\*)</sup> - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 99 alla G.U. n. 300 del 29/12/14 e in vigore dall'1 gennaio scorso - ha previsto un esonero contributivo, nei limiti e alle condizioni sotto indicate, per i datori di lavoro che, **nel corso del 2015**, effettuino **assunzioni a tempo indeterminato**.

In particolare, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, **per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015, ai datori di lavoro privati** (con esclusione del settore agricolo) **è riconosciuto, per un massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di 8.060,00 euro annui.**

Il suddetto esonero contributivo:

**1) non spetta:**

- per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico;
- in caso di assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, fossero occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui si tratta è già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per le assunzioni di persone già occupate - anche presso società controllate/collegate ex art. 2359 del codice civile <sup>(\*\*)</sup> o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - con contratto a tempo indeterminato, nei tre mesi antecedenti l'1 gennaio 2015 (da ottobre a dicembre 2014);

**2) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previdenziali previste dalla vigente normativa;**

**3) non richiede, ai fini del suo riconoscimento, l'adozione di alcun provvedimento attuativo (per l'effettiva fruizione si attendono peraltro le istruzioni operative INPS, alla data di chiusura di questo Notiziario non ancora note).**

<sup>(\*)</sup> **Art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014**

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in

presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

**(\*\*) Art. 2359 codice civile - Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.